

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia
sentenza n.147 del 17 settembre 2008

Fatto - La Ri.Ca. s.p.a. ricorre avverso cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Reggio Emilia, per iva a debito non versata per Euro 364.171,00, interessi e sanzioni per Euro 180.500,42, compensi di riscossione per Euro 25.327,22 e così per un ammontare totale di Euro 569.998,64; la Ricorrente, dopo aver premesso che è controllante di un'altra società e che in tale veste ha aderito, per l'anno d'imposta 2004, alla liquidazione iva di gruppo con la volontà di usufruire del credito iva di quest'ultima, assume che, per una serie di errori nella redazione e presentazione dei vari modelli previsti dalla normativa, la procedura richiesta da tale tipo di liquidazione non è risultata correttamente eseguita, in particolare non sono stati presentate al Concessionario della Riscossione le garanzie richieste dall'art. 6, comma 3, D.M. 13/12/1979: a ciò è conseguito che la Ricorrente ha illegittimamente compensato un credito a cui non aveva diritto mentre la controllata non ha detratto un uguale credito a cui, invece, aveva diritto; conclude la Ricorrente che la fattispecie non ha, di fatto, creato danno all'erario, posto che le due partite, debitorie e creditorie si compensano all'interno dello stesso "gruppo" e che, pertanto, l'impugnata cartella è da ritenersi illegittima e dunque infondata l'impugnata iscrizione a ruolo; resiste l'Agenzia la quale mentre concorda in ordine alla valutazione che dall'operato della Ricorrente nessun danno è conseguito all'erario talché ha provveduto a "sgravare la parte della cartella riferentesi all'imposta, ritiene che sia pienamente legittima l'irrogazione/iscrizione della sanzione per omesso/ritardato versamento poiché, sostiene, "l'illegittima effettuazione di compensazioni IVA, non per inesistenza del credito, ma solo per difetto dei presupposti di cui al cit. art. 6, equivale nella sostanza ad un tardivo pagamento traducendosi nella disponibilità anticipata da parte del contribuente di una somma che, viceversa, avrebbe dovuto rimanere nelle casse dell'Erario per un certo tempo. A tale violazione risulta applicabile la sanzione del 30% per i tardivi versamenti, prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997"; contesta questa tesi la Ricorrente che produce memoria in cui sostiene, richiamando Cass. 28689/2005, che nessuna norma consente di assimilare, ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione delle garanzie richieste per il c.d. rimborso accelerato, eseguito cioè senza preventivo controllo della spettanza, al mancato versamento dell'imposta; all'udienza dibattimentali le parti si riportano alle loro doglianze scritte.

Motivi - In ordine alla debenza dell'imposta stanti le conclusioni e l'operato dell'Agenzia va dichiarata sul punto cessata la materia del contendere. Per quanto attiene invece la debenza delle sanzioni questo Giudice non può che rapportarsi alla richiamata sentenza della Suprema Corte dalle cui conclusioni non vi è in questa sede motivo per discostarsi; invero appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni della stessa la dove invoca il principio di legalità alla cui applicazione consegue che "la sanzione... comminata... per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, non può essere applicata analogicamente al caso di mancata prestazione della garanzia, per insussistenza della eadem ratio e, soprattutto, per rispetto del principio di stretta legalità (articolo 3, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472...) che informa tutto il sistema sanzionatorio": in altri termini non esiste, secondo la Suprema Corte, nell'ordinamento una norma che sanzioni la violazione ipotizzata dall'Agenzia resistente nel caso di specie: né tale norma può essere individuata, per venire al caso di specie, "per equivalenza"; principio di diritto da cui non vi è, appunto, motivo per discostarsi in questa sede; stante la particolarità della materia del contendere appare equa la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. - La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto attiene l'imposta iscritta a ruolo; accoglie per il resto il ricorso annullando, conseguentemente, per il residuo, l'impugnata iscrizione a ruolo; spese di giudizio compensate.